

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DELL'11 MARZO 1971

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo speciale di previdenza del personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private è stato istituito, come gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con legge 31 marzo 1956, n. 293, ed è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La disciplina del Fondo è stata già modificata con legge 3 febbraio 1963, n. 53, e con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144.

Con l'allegato disegno di legge si apportano ulteriori modifiche alla normativa del Fondo, sia per recepire in gran parte le clausole dell'accordo stipulato dai rappresentanti sindacali di categoria in data 7 novembre 1969, sia per adeguare, in taluni punti, la normativa stessa a quella socialmente più avanzata dell'assicurazione generale obbligatoria, specie dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tali modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti:

a) riduzione della speciale riserva, costituita presso il Fondo, da due ad una annualità delle pensioni in corso di pagamento alla fine di ciascun anno;

b) allargamento della base contributiva e quindi della retribuzione pensionabile;

c) riconoscimento, ai fini delle prestazioni del Fondo, dei periodi di servizio militare e di quelli coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria che abbiano dato o non luogo alla liquidazione di pensione d'invalidità in detta assicurazione;

d) facoltà di riscatto del periodo di corso di laurea, di quelli relativi a corsi di addestramento professionale o per attività svolte con l'Enel o con altre aziende elettriche private come diretto esecutore di contratto d'opera nonchè dei periodi di aspettativa per cariche sindacali;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) pensionamento anticipato per i lavoratori di sotterraneo in miniera;

f) maggiorazione delle pensioni per i familiari a carico come nella assicurazione generale obbligatoria;

g) miglioramenti delle pensioni di invalidità ed ai superstiti nel caso che l'invalidità o la morte siano dovute a causa di servizio;

h) riconoscimento del diritto alla pensione anticipata purchè sussista una adeguata anzianità contributiva;

i) riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità come nell'assicurazione generale obbligatoria;

l) aumento dei minimi di pensione;

m) scala mobile sull'intero ammontare delle pensioni e per scatti del 10 per cento delle retribuzioni;

n) riliquidazione delle pensioni in atto per adeguarne gli importi ai miglioramenti

introdotti con il provvedimento cui la presente relazione si riferisce.

Prima di passare all'esame particolareggiato delle norme contenute nel disegno di legge appare opportuno considerare le implicazioni di carattere finanziario derivanti all'attuazione del provvedimento stesso.

Al riguardo si fa presente che si è proceduto alla determinazione degli oneri che vengono ad essere addossati al Fondo, in base alla disciplina proposta, e quindi, sulla scorta di tali dati, sono state fatte le previsioni sull'andamento della gestione assicurativa.

Le relative valutazioni sono state estese al periodo decennale che va dal 1° gennaio 1969 (anno di decorrenza dei miglioramenti previsti dal provvedimento) al 31 dicembre 1978 e sono evidenziate nel seguente prospetto:

Movimento annuo del Fondo e situazione patrimoniale a fine anno
(in milioni di lire)

Anno	Entrate	Uscite	Situazione patrimoniale a fine anno		
			RISERVA	AVANZO	TOTALE
1968	—	—	27.342	97.360	124.702
1969	52.520	42.546	38.580	96.096	134.676
1970	55.132	49.428	44.885	95.495	140.380
1971	57.820	51.385	50.645	96.170	146.815
1972	60.496	57.531	56.310	93.470	149.780
1973	63.028	63.628	61.966	87.214	149.180
1974	67.160	69.700	67.504	79.136	146.640
1975	69.848	76.065	73.757	66.666	140.423
1976	72.346	83.083	80.591	49.095	129.686
1977	74.616	90.717	87.605	25.980	113.585
1978	76.647	98.538	94.618	2.924	91.694

Tali valutazioni sono state effettuate nell'ipotesi che il rendimento finanziario dei capitali sia del 5 per cento annuo.

Nella seconda e terza colonna del prospetto sono riportate le entrate e le uscite effettive previste nei singoli anni del periodo considerato.

Nella quarta colonna è riportato l'ammontare della riserva, che alla fine di ciascun anno deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca, come è detto nell'articolo 1 del disegno di legge. Nella quinta e sesta colonna sono riportati, rispettivamente, gli avanzi e le disponibilità totali del Fondo alla fine di ciascun anno.

Pertanto, risulta evidente come l'equilibrio finanziario del Fondo sia largamente assicurato in tutto il periodo considerato in quanto, partendo da una disponibilità iniziale di 124.702 milioni al 1° gennaio 1969, alla fine del 1978 il Fondo può ancora disporre di 91.694 milioni anche se la situazione patrimoniale registra, per la prima volta, un *deficit* di 2.924 milioni.

È qui interessante rilevare come il suddetto equilibrio si raggiunge, senza modificare le aliquote contributive, che l'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293, determina nelle seguenti misure:

dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973: 21,50 per cento;

dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978: 22 per cento,

di cui, in entrambi i periodi, il 4 per cento è posto a carico dei lavoratori e il rimanente a carico delle aziende.

Premesso quanto sopra in linea generale, si esamina adesso brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 conferma il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, su cui si basa il Fondo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e riduce l'ammontare della speciale riserva, dalla stessa norma prevista, da due ad un'annualità delle pensioni in corso di pagamento alla fine di ciascun anno.

L'articolo 2 determina la retribuzione da assoggettare a contributo con rinvio ricettizio alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'articolo 3, ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione per gli iscritti al Fondo cessati dal servizio con diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 1968 e per i relativi superstiti, disciplina le modalità per il riconoscimento:

a) dei periodi di servizio militare ed equiparati;

b) dei periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria che abbiano già dato luogo a pensione d'invalidità;

c) di altri eventuali periodi di contribuzione nella predetta assicurazione, esclusi quelli di apprendistato;

d) dei periodi in cui gli iscritti al Fondo sono collocati in aspettativa per cariche sindacali.

L'articolo 4 riconosce agli iscritti la facoltà di riscattare, ai fini delle prestazioni del Fondo e con onere a carico degli interessati, i periodi relativi:

a) al corso di laurea;

b) a corsi di addestramento professionale svolti dall'Enel o da aziende elettriche private, già trasferite o da trasferire all'Enel ovvero da imprese elettriche private ad esso Ente non trasferite;

c) ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di contratto d'opera stipulato con l'Enel e con imprese di cui al precedente punto b).

L'articolo 5 enuclea le prestazioni erogate dal Fondo e pone i rispettivi requisiti occorrenti per conseguirle. A titolo meramente indicativo, tali prestazioni sono:

a) pensioni di invalidità;

b) pensione di vecchiaia;

c) pensione anticipata di vecchiaia;

d) pensione di anzianità;

e) pensione ai superstiti;

f) indennità *una tantum* all'iscritto;

g) indennità *una tantum* ai superstiti.

L'articolo 6 introduce la possibilità del pensionamento anticipato per gli iscritti al Fondo che siano o siano stati addetti a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni, anche se con discontinuità.

Tali lavoratori possono chiedere il pensionamento anche prima del sessantesimo anno di età, purchè, oltre al requisito di cui sopra, dispongano di un'anzianità contributiva presso il Fondo di almeno quindici anni ed abbiano un'età non inferiore a cinquantacinque anni.

L'articolo 7 riguarda i criteri di calcolo della pensione diretta erogata dal Fondo.

La pensione di vecchiaia spettante allo iscritto è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di trentacinque.

Per quanto riguarda le maggiorazioni per il coniuge ed i figli a carico, l'articolo in esame rinvia alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso di invalidità per causa di servizio di grado pari o inferiore al 90 per cento, la pensione è commisurata all'80 per cento della retribuzione, indipendentemente dall'anzianità contributiva ch'era prima prevista nell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 53. Resta invariata la pensione uguale al 100 per cento della retribuzione nei casi di invalidità pari o superiore al 90 per cento. Qualora invece si tratti di invalidità non dipendente da causa di servizio, l'articolo stabilisce che la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, purchè la causa invalidante si sia verificata anteriormente all'iscrizione al Fondo.

L'articolo in esame consente anche il pensionamento per vecchiaia anticipato ad una età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni per gli uomini e tra i cinquantacinque e i sessanta per le donne, purchè gli iscritti abbiano maturato almeno venti anni di anzianità contributiva.

È prevista una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento per ogni anno di contribuzione oltre il trentacinque-

simo, che l'iscritto possa far valere prima del sessantesimo anno di età se uomo o del cinquantacinquesimo anno se donna, fino ad un limite massimo del 10 per cento.

Si estende alla categoria degli elettrici la pensione di anzianità, già in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, ribadendosi il principio della sua non cumulabilità con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

L'articolo 8 tratta dell'invalidità ordinaria e dell'invalidità e morte dipendenti da causa di servizio, disciplinando le modalità e gli organi preposti al rispettivo riconoscimento e alla conoscenza di correlativi ricorsi.

L'articolo 9 dispone che per la pensione spettante ai superstiti di iscritto o di pensionato si applicano le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. In caso di mancanza del coniuge o dei figli, è previsto che la pensione spetta ai genitori superstiti, o, in mancanza anche di essi, ai fratelli o sorelle inabili al lavoro che risultavano a carico dell'iscritto o del pensionato.

Con tale articolo, pertanto, il trattamento pensionistico ai superstiti subisce un notevole miglioramento rispetto alla normativa attualmente in vigore.

L'articolo 10 dispone che le pensioni minime di invalidità e di vecchiaia erogate dal Fondo non possono essere inferiori a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia, e porta a lire 390 mila annue le pensioni minime dovute ai superstiti.

In ogni caso, le suddette pensioni non possono essere inferiori ai minimi vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorati del 10 per cento.

L'articolo 11 riguarda l'adeguamento delle pensioni a carico del Fondo in funzione delle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo.

Con le norme in vigore la scala mobile scatta in presenza di aumenti della retribuzione non inferiori al 15 per cento ed opera soltanto sull'85 per cento della pensione. Con l'articolo in esame si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1969, l'aumento automatico dell'integrale importo delle pensioni in relazione alle variazioni della retribuzione non inferiori al 10 per cento rispetto alla retribuzione che ha dato luogo al precedente aumento.

In sede di prima applicazione del presente articolo, per la determinazione dello scatto di scala mobile si fa riferimento alla retribuzione del mese di febbraio 1967.

È stabilito che alle suddette variazioni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo. Con lo stesso decreto, su proposta del Comitato, sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente a fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo dallo scatto della scala mobile.

L'articolo 12 stabilisce le modalità per la corresponsione a carico del Fondo di una indennità *una tantum* all'iscritto — che cessa dal servizio senza diritto a pensione, ma con almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso o un anno se invalido non per causa di servizio — pari a venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

Nessuna modifica sostanziale è introdotta rispetto all'attuale normativa, salvo a stabilire che la suddetta indennità non è dovuta nei casi in cui « la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo ».

L'articolo 13 fissa le modalità ed i criteri per la riliquidazione, con decorrenza 1° gennaio 1969, delle pensioni a carico del Fondo.

A tale scopo viene precisato che le pensioni liquidate nel periodo 1° febbraio 1949-

1° luglio 1956 saranno rivalutate del 140 per cento (mentre attualmente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, prevede una rivalutazione del 71 per cento) comprensivo degli aumenti già disposti per scatti di scala mobile e per effetto della legge n. 53 del 1963.

Le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1962 saranno riliquidate, al fine di estendere ad esse la maggiorazione prevista per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno. Saranno anche riliquidate le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967, calcolando gli scatti di scala mobile nel frattempo intervenuti sul 90 per cento della pensione.

L'articolo 14 stabilisce le modalità per la liquidazione e la decorrenza delle pensioni erogate dal Fondo.

L'articolo 15 dispone la corresponsione di una indennità *una tantum*, calcolata secondo le norme di cui al precedente articolo 12, ai superstiti dell'iscritto deceduto con almeno un anno di contribuzione, i quali non abbiano diritto a pensione soltanto per l'insufficiente anzianità contributiva. Da tale indennità deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. Tale detrazione non deve però essere superiore al 50 per cento della suddetta indennità, per cui rimane a carico del Fondo l'eventuale differenza.

L'articolo 16 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'articolo 17 sostituisce il terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, al fine di meglio precisare le modalità e i requisiti concernenti il trattamento di pensione spettante al dipendente che pas-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si o si trovi nella categoria dei dirigenti, ovvero ai relativi superstiti in caso di decesso dell'iscritto.

Sotto *l'articolo 18* sono elencate le norme che vengono abrogate, in quanto sostituite, totalmente o parzialmente, da quelle contenute nell'allegato provvedimento o comunque in contrasto con esse.

L'articolo 19 stabilisce la decorrenza delle norme contenute nel disegno di legge. Esse si applicano con decorrenza 1° gennaio 1969 per gli iscritti, o per i loro superstiti, che cessino dal servizio in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento stesso, o che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme attualmente in vigore.

Coloro, invece, che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968

senza aver maturato il diritto a pensione possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'applicazione delle norme in essa contenute, se la cessazione dal servizio sia avvenuta per morte, per invalidità o per raggiunti limiti di età, semprechè da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo. L'articolo in esame disciplina la parte finanziaria relativa all'esercizio della facoltà di cui sopra.

Infine, è stabilito che i titolari di pensione, liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, che godano di una maggiorazione per carichi di famiglia d'importo superiore agli assegni familiari dei lavoratori dell'industria, mantengono il miglior trattamento fino a completo assorbimento dell'eccedenza per effetto di futuri miglioramenti, a partire da quelli derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Sistema di finanziamento
e riserva del Fondo)*

Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

Art. 2.

(Retribuzione contributiva)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli elementi della retribuzione da assoggettare a contributo in favore del Fondo si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 3.

*(Periodi di servizio utili
per la pensione del Fondo)*

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e

quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni, i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali. In questo caso il contributo dovuto al Fondo è calcolato sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa, e deve essere ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente secondo le rispettive percentuali in vigore per il personale in attività di servizio.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo possa far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia nonchè quelli coperti da contribuzione per apprendisti, sono obbligatoriamente considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione

della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

I riconoscimenti dei periodi indicati al punto 1) del primo comma e quelli di cui al terzo comma del presente articolo comportano:

a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

Art. 4.

(*Periodi riscattabili
per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonchè i periodi relativi a

corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonché con imprese elettriche private.

Art. 5.

(Prestazioni del Fondo)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, ovvero qualunque anzianità contributiva se la morte sia dovuta a causa di servizio;

f) ad un'indennità una volta tanto, quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad un'indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto, dopo almeno un

anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato sotto la precedente lettera e).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il rispettivo computo, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione si arrotonda ad un anno intero e precisamente per eccesso se la contribuzione stessa sia pari o superiore ai sei mesi, per difetto se sia inferiore.

Al fine del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

Art. 6.

(Pensione per i lavoratori in miniera)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

Art. 7.

(Pensione diretta - Criteri di calcolo)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento

della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianità contributiva, non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 80 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia sopravvenuta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Oni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere

anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 8.

*(Invalidità ordinaria -
Invalidità o morte per causa di servizio)*

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre dell'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può ugualmente contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio

di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto di comune accordo a cura dei due, o, in caso di disaccordo, dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

In tali casi l'accertamento del collegio ha carattere di atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con le finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio è di competenza del comitato amministratore del Fondo. A questo fine, il comitato può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico, costituito nella composizione prevista al comma quinto del presente articolo.

Ogni contestazione o ricorso di cui ai precedenti commi, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle norme per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in tema di ricorsi ad essa relativi.

Art. 9.

(Pensione ai superstiti)

In caso di morte di pensionato o di iscritto al Fondo, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal comma seguente, le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne i requisiti richiesti per l'acquisizione, la sospensione e la perdita del diritto a pensione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote della pensione loro spettante da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata fino al momento del decesso.

Qualora non vi siano nè il coniuge nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai sessan-

tacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza anche di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle superstiti permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, e che siano da considerarsi a carico in quanto il pensionato o l'iscritto, al momento del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Art. 10.

(Pensioni minime)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

Art. 11.

(Adeguamento delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferi-

mento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 10 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del Comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 12.

(*Indennità una tantum*)

L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad un'indennità *una tantum* pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta.

L'indennità predetta è liquidata su domanda dell'avente diritto.

Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennità è ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci.

Nessuna riduzione è apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purchè questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso.

Nessuna riduzione è altresì apportata nel caso in cui l'indennità spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dall'ammontare dell'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo.

In ogni caso, la detrazione non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria è posta a carico del Fondo.

L'indennità prevista dal presente articolo non è dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico del Fondo.

Art. 13.

(Riliquidazione delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

a) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed

il 1° luglio 1956, integrando l'ammontare iniziale delle pensioni stesse nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e rivalutando ulteriormente gli importi così ottenuti del 140 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonchè nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, saranno altresì riliquidate al fine di estendere ad esse la maggiorazione prevista per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge;

b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967, calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sul 90 per cento della pensione in pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base anche alle norme contenute nell'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Art. 14.

(Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

Art. 15.

(Indennità una tantum ai superstiti)

Nel caso in cui l'iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti in favore dei quali è previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum* calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra loro in parti uguali.

Dall'indennità spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La detrazione di cui al precedente comma non può assorbire più del 50 per cento dell'indennità. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è a carico del Fondo.

Art. 16.

(Tredicesima rata di pensione)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

Art. 17.

(Trattamenti di pensione dei dirigenti)

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione in una o nell'altra forma previdenziale, quella dei dirigenti o quella del Fondo, senza che sia necessario il cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale, determinato secondo le norme di cui al precedente comma.

In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione dovuta per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti ».

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogati:

a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

b) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

(Decorrenza delle norme)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968, o relativi superstiti, senza aver maturato il diritto a pensione possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la applicazione delle norme contenute in quest'ultima qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e semprechè da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

L'esercizio di detta facoltà comporta:

a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum* — maggiorato degli interessi legali — che abbia percepito ai sensi dell'articolo 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, lettera a), 9, 10 e 13 si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposta ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.